

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAZIENZA, NENCIONI, ABBADESSA e LA RUSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1976

Integrazioni dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314,
riguardante la riscossione dei diritti di cancelleria
presso gli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 10 maggio 1976, n. 314, il ruolo del personale della carriera di concetto, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972, è stato aumentato di 2.250 unità. Si è provveduto così al necessario rafforzamento dei ruoli delle segreterie degli uffici giudiziari, mediante attribuzione dei posti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, dispone che all'onere annuo derivante dall'aumento dei posti di ruolo si provveda mediante l'introito derivante dall'aumento, nella misura di lire 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.

La norma ha dato adito a perplessità di carattere interpretativo che non sono state eliminate dalla circolare ministeriale del 4 giugno 1976, con la quale gli uffici dipendenti sono stati invitati ad aumentare i diritti di

cancelleria in ragione di lire 200, siano essi fissi o gradualmente.

La tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, contiene un elenco di 14 voci di « diritti di cancelleria » a ciascuna delle quali corrisponde un determinato importo da pagare. Se l'aggiunta di lire 200 all'importo originariamente figurante nella tabella è operazione semplice e di nessuna difficoltà per tutte le voci dalla n. 1 alla n. 12 della tabella, l'operazione si complica in relazione alle voci nn. 13 e 14 della tabella stessa, concernenti il diritto di copia e di certificazione di conformità ed il diritto di urgenza.

Essendo il diritto di copia commisurato al numero delle pagine dell'atto, alcune cancellerie di uffici giudiziari interpretano la norma concernente l'aumento di lire 200 in maniera estremamente rigorosa, con risultati veramente terrificanti. Per esemplificare, basta pensare che per una copia autentica urgente di un atto di 10 pagine si spendevano

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 1.980 mentre oggi la stessa copia viene a costare lire 8.580; la copia urgente uso studio di un processo penale di 20 pagine, che prima costava lire 3.000, oggi viene a costare lire 27.000. Le cose non cambiano in caso di copie fotostatiche. La fotocopia autentica di un atto urgente di 10 pagine prima costava lire 1.680, oggi costa lire 7.080 più la spesa per le fotocopie; lo spoglio del processo penale di 20 pagine fotocopiate, uso studio urgente, prima costava lire 2.880, oggi lire 26.280.

Sono costi onerosissimi derivanti da una interpretazione veramente aberrante della norma. A parte il fatto che non ancora sono stati assunti i nuovi segretari al cui onere si provvede con gli aumenti in oggetto, è necessario chiarire che l'aumento di lire 200 deve essere calcolato su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, nel senso che la voce n. 13 deve essere considerata come un unico diritto, indipen-

dente dalle singole sottovoci occorrenti per il calcolo, e per quanto riguarda la voce 14 (diritto di urgenza) la dizione « il doppio dei diritti secondo il precedente n. 13 » deve essere intesa nel senso che per le richieste urgenti il diritto di cui al n. 13, già dovuto per la richiesta non urgente, è raddoppiato, e non si può accettare l'interpretazione di taluni uffici nel senso che il diritto di urgenza è costituito da un importo — autonomo — pari al doppio di quanto dovuto secondo la voce n. 13, interpretazione che sostanzialmente porterebbe a triplicare gli importi anzichè raddoppiarli.

I cittadini hanno subito gravi danni, per i costi onerosissimi imposti alle prestazioni giudiziarie, proprio quando si cerca di spianare ai cittadini stessi il più agevole accesso alla giustizia.

È opportuna quindi una norma interpretativa.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, viene aggiunto il seguente comma:

« L'aumento si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge suddetta, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente ».